REGOLAMENTO (CE) N. 264/97 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1997

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96 (4);

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1997.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

^{(&#}x27;) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (2) GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37. (3) GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.

ΙΤ

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 febbraio 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

		(ECU/t)	(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (¹)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (¹)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60			1008 20 00 9000		_
0712 90 19	_		1101 00 11 9000		_
1001 10 00 9200			1101 00 15 9100	01	24,50
1001 10 00 9400	01	0	1101 00 15 9130	01	23,00
1001 90 91 9000	<u> </u>	_	1101 00 15 9150	01	21,00
1001 90 99 9000	03	8,00	1101 00 15 9170	01	19,50
	02	0	1101 00 15 9180	01	18,00
1002 00 00 9000	03	21,00	1101 00 15 9190		_
	02	0	1101 00 90 9000		
1003 00 10 9000	_		1102 10 00 9500	01	41,00
1003 00 90 9000	03	18,00	1102 10 00 9700		_
	02	0	1102 10 00 9900	_	-
1004 00 00 9200			1103 11 10 9200	01	9,00 (2)
1004 00 00 9400	_		1103 11 10 9400		— (²)
1005 10 90 9000	_	_	1103 11 10 9900		
1005 90 00 9000	_		1103 11 90 9200	01	9,00 (2)
1007 00 90 9000		_	1103 11 90 9800	_	

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20) modificato.

⁰¹ tutti i paesi terzi,

⁰² altri paesi terzi,

⁰³ Svizzera e Liechtenstein.

⁽²⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.